

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 4 febbraio 2015

**Plenaria**

**59ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STEFANO

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Roberto Calderoli, per i reati di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 3 della legge 25 giugno 1993, n. 205 (diffamazione con mezzo di pubblicità, aggravata da finalità di discriminazione razziale)***

*(Seguito e conclusione dell'esame)*

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 14 gennaio e proseguito nella seduta del 28 gennaio 2015.

Il relatore, senatore CRIMI (*M5S*) prospetta l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea la declaratoria di sindacabilità rispetto al documento in titolo, non rientrando le opinioni espresse dal senatore Calderoli nell'ambito delle prerogative tutelate dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) rileva che le opinioni espresse nel caso di specie dal senatore Calderoli vanno inquadrare in un contesto meramente politico, avulso da qualsivoglia profilo di tipo giudiziario. Nella storia politica italiana sono ravvisabili numerosi casi nei quali sono state espresse critiche, anche attraverso locuzioni aspre, rispetto ad avversari politici e ciò non ha mai determinato alcun risvolto sul piano processuale penale.

Rileva poi che la Lega ha nel proprio ambito sindaci e amministratori locali di colore e conseguentemente l'accusa di razzismo nel caso di specie è del tutto priva di fondamento.

Si sofferma infine sulle indiscusse capacità operative del senatore Calderoli in qualità di Vice presidente del Senato, delle quali occorre tener conto.

Conclude quindi il proprio intervento manifestando la propria contrarietà rispetto alla proposta formulata dal relatore Crimi.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) evidenzia che nel caso di specie il senatore Calderoli, nell'ambito di un comizio politico, ha svolto delle critiche rispetto agli indirizzi politici per le immigrazioni seguiti dal ministro Kyenge, effettuando altresì talune battute a scopo satirico.

Nel caso di specie non vi è stata nessuna offesa personale, visto che l'interessata non ha presentato querela. La scelta del magistrato di ravvisare una fattispecie di istigazione all'odio razziale risulta del tutto infondata ed è frutto di un pregiudizio culturale, atteso che se un cittadino di nazionalità europea fosse stato paragonato ad una scimmia nessuno avrebbe ravvisato un reato di tale tipo.

Il magistrato non ha poi tenuto conto che un politico ha diritto di fare battute umoristiche, atteso che queste rientrano nel diritto di manifestazione del proprio pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) sottolinea che l'autorità giudiziaria ha compiuto delle violazioni procedurali, omettendo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, in base al quale il giudice, se non ritiene di accogliere l'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, provvede senza ritardo a trasmettere copia degli atti alla Camera competente. Nel caso di specie è ravvisabile un ingiustificato ritardo con cui il magistrato ha investito il Parlamento della questione di insindacabilità di cui al documento in titolo.

Rileva poi che le espressioni oggetto dell'incriminazione sono state estrapolate da un discorso più ampio, con il quale il senatore Calderoli manifestava la propria critica politica rispetto all'operato del ministro Kyenge.

Nel periodo in questione sono ravvisabili anche due atti di sindacato ispettivo relativi alla tematica in oggetto ed è quindi ravvisabile un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* dal senatore Calderoli e l'attività parlamentare svolta dallo stesso.

L'oratrice richiama poi l'attenzione sulla circostanza che il ministro Kyenge non solo non ha presentato querela, ma ha scelto anche di non costituirsi parte civile nell'ambito del procedimento penale in questione.

Infine, dopo aver richiamato il senso delle istituzioni del senatore Calderoli, manifesta il proprio avviso contrario rispetto alla proposta formulata dal relatore Crimi.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) dichiara di concordare con le valutazioni espresse dalla senatrice Stefani.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) dopo aver evidenziato che nel caso di specie l'espressione usata dal senatore Calderoli non ha dato luogo ad alcuna querela da parte dell'interessata, evidenzia che le accuse relative alle incitazioni all'odio razziale risultano infondate, atteso il contesto politico nel quale le frasi in questione sono state pronunciate e attesa anche la configurazione del movimento della Lega, nel cui ambito operano anche diverse persone di colore.

Manifesta pertanto la propria contrarietà rispetto alla proposta del relatore Crimi.

Il senatore CUCCA (*PD*) precisa che le parole pronunciate dal senatore Calderoli vanno valutate nell'ambito di un particolare contesto di critica politica, evidenziando altresì che spesso nella satira si paragonano persone ad animali, senza che tali circostanze diano luogo a fattispecie criminose.

Manifesta pertanto, a titolo personale, il proprio dissenso rispetto alla proposta formulata dal relatore Crimi.

Il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che la Giunta abbia il potere di effettuare le proprie valutazioni anche in merito alla qualificazione del fatto criminoso effettuata dall'autorità giudiziaria. Tale qualificazione, nel caso di specie, risulta erranea, in quanto è del tutto assente il requisito dell'idoneità della condotta a raggiungere un risultato.

Esprime pertanto la propria contrarietà rispetto alla proposta formulata dal relatore Crimi.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) sottolinea la valenza razzista delle espressioni utilizzate dal senatore Calderoli, evidenziando che tale circostanza risulta necessariamente e oggettivamente prevalente rispetto a tutte le considerazioni espresse nel corso del dibattito. Alla luce di tale considerazione ritiene pienamente condivisibile la proposta formulata dal senatore Crimi, volta a negare l'applicabilità al caso di specie della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, non essendo ravvisabile alcun nesso funzionale tra le espressioni *extra moenia* rese dal senatore Calderoli e l'attività parlamentare svolta dallo stesso.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) evidenzia che nell'attuale contesto storico la critica politica assume spesso toni aspri, evidenziando tuttavia che tale circostanza non può essere trasposta sul piano penale. Esprime quindi il proprio dissenso rispetto alla proposta formulata dal relatore Crimi.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) fa presente che sul piano metodologico la Giunta è chiamata a riscontrare esclusivamente la sussistenza o meno del nesso funzionale, non potendo la stessa operare valutazioni su altri aspetti, rispetto ai quali l'unico organo competente non può che essere l'autorità giudiziaria.

Incentrando quindi la propria attenzione sul nesso funzionale, l'oratore evidenzia che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna correlazione tra le dichiarazioni rese *extra moenia* dal senatore Calderoli e l'attività politico-parlamentare svolta dallo stesso.

La circostanza, sottolineata da molti dei senatori intervenuti, della mancanza di una querela non è nel caso di specie rilevante, atteso che per l'ipotesi criminosa in questione la procedibilità è d'ufficio.

Dichiara pertanto di condividere la proposta formulata dal relatore Crimi.

Il relatore CRIMI (*M5S*), intervenendo in sede di replica, nel concordare con le valutazioni espresse dal senatore Buccarella, ribadisce la necessità di tenere distinti l'ambito processuale, nel quale il senatore Calderoli potrà svolgere tutte le proprie attività difensive e nel quale l'autorità giudiziaria potrà valutare tutti gli elementi attinenti alla vicenda – taluni dei quali emersi anche nel corso del dibattito – e l'ambito delle valutazioni della Giunta, circoscritte al mero riscontro della sussistenza o meno del cosiddetto nesso funzionale.

In tale ottica, l'esame svolto dalla Giunta non può assumere un improprio ruolo di secondo grado di giudizio, dovendo necessariamente essere circoscritto alla valutazione della circostanza se le dichiarazioni rese *extra moenia* rese siano o meno correlate funzionalmente con l'attività parlamentare svolta dal senatore Calderoli. In tale ottica prospettica appare evidente che tale nesso funzionale non è in alcun modo ravvisabile e pertanto il relatore conferma la propria proposta originaria di dichiarare la sindacabilità relativamente al documento in titolo, non rientrando le opinioni in questione nell'ambito della fattispecie tutelata dalle prerogative di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Crimi di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Calderoli, non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, respingendo a maggioranza la proposta del relatore Crimi messa ai voti dal Presidente, propone quindi all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Calderoli, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68,

primo comma, della Costituzione. Il senatore Malan è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

#### **Comunicazioni della Vice presidente Pezzopane in merito a cariche rivestite da senatori**

La vice presidente PEZZOPANE (*PD*), in qualità di coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, ricorda preliminarmente che il predetto Comitato, a norma dell'articolo 18 del Regolamento per la verifica dei poteri, ha il compito di svolgere l'istruttoria sulle cariche segnalate dai senatori, le quali, in una prima fase, vengono desunte dai fogli notizie, o delle quali è comunque pervenuta notizia alla Giunta.

In data 20 novembre 2014, il Presidente del Senato ha trasmesso la lettera del senatore Alberto Airola, presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 stelle, concernente le cariche rivestite dai senatori Mandelli, D'Ambrosio Lettieri, Bianco e Silvestro in ordini professionali.

Il senatore Airola, con riferimento all'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, relativo all'incompatibilità della carica di parlamentare con cariche rivestite in associazioni o enti che gestiscano servizi per conto dello Stato o della Pubblica Amministrazione o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria direttamente o indirettamente, ritiene che gli ordini professionali, non solo siano inclusi nell'ambito della Pubblica Amministrazione, ma anche che gestiscano servizi per conto dello Stato ovvero della Pubblica Amministrazione.

Rileva, inoltre che, ancorché derogato dall'articolo 29-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, l'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recita: «Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare».

Conclude, pertanto, ritenendo la posizione dei predetti senatori, in quanto espressione di interessi di intere categorie professionali, sconveniente al di là dei profili di carattere strettamente normativo, poiché, in regime di conflitto di interessi, tali parlamentari ricoprono incarichi apicali in enti soggetti a vario titolo, al controllo del Governo, dei Ministeri competenti e dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che, con Delibera n. 145 del 2014, ha ritenuto applicabile la legge n. 190 del 2012 (cosiddetta Legge Severino) ed i relativi decreti delegati (decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013) agli ordini ed ai collegi professionali.

Il Comitato, nelle riunioni tenutesi il 26 novembre 2014 ed il 14 gennaio scorso, ha esaminato la questione così riassunta, svolgendo alcuni adempimenti istruttori diretti ad acquisire da parte dei senatori interessati

notizie aggiornate in merito agli incarichi dagli stessi ricoperti, per i rispettivi ordini o collegi professionali, a livello statale, regionale e locale, con le relative date d'inizio e di fine mandato o di suo rinnovo.

In particolare, alla richiesta di chiarimenti inviata il 26 novembre ai senatori Bianco, D'Ambrosio Lettieri, Mandelli e Silvestro in relazione alle cariche rivestite in ordini professionali sono pervenute le seguenti risposte.

La senatrice Silvestro ha dichiarato di essere stata proclamata eletta nel Comitato centrale della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nella tornata elettorale del 13-14-15 aprile 2012 e nominata Presidente in data 18 aprile 2012. La fine del mandato è prevista non oltre il mese di marzo 2015.

Con decreto del Ministro della salute dell'8 agosto 2013 è stata nominata componente di diritto del Consiglio superiore di sanità per la durata di tre anni.

La senatrice, inoltre, rileva che la disciplina delle incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013 non trova applicazione nella sua fattispecie ai sensi dell'articolo 29 *ter* del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il senatore D'Ambrosio Lettieri ha dichiarato di essere stato eletto Presidente dell'Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta - Andria - Trani il 17 novembre 2014 fino all'espletamento delle nuove elezioni e vice presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani il 16 gennaio 2012 fino all'espletamento delle nuove elezioni.

Ha evidenziato di non essere, sulla base della normativa vigente, per nessuna delle due cariche titolare di «deleghe gestionali dirette» indicate all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) in relazione all'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

In relazione alla legge n. 60 del 1953 ha segnalato che gli ordini non gestiscono servizi per conto dello Stato, né ricevono contributi.

Infine ha rilevato che le cariche ricoperte sono di natura elettiva e non di nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.

Il senatore Mandelli ha dichiarato di essere presidente dell'Ordine dei Farmacisti delle province di Milano, Monza e Brianza eletto il 29 settembre 2014 fino all'espletamento di nuove elezioni e presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani eletto il 16 gennaio 2012 fino all'espletamento di nuove elezioni.

Ha sostanzialmente riportato le medesime argomentazioni del senatore D'Ambrosio Lettieri.

Il senatore Bianco ha dichiarato che, a far data dal 1° gennaio 2012, risulta eletto alla carica di Presidente dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri di Torino, carica per la quale è stata interrotta la corresponsione di indennità e gettoni di presenza dal 1° marzo 2013.

Inoltre, lo stesso senatore ha dichiarato che, a far data dal 30 marzo 2012, risulta eletto quale Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), carica per la

quale è cessata la corresponsione di ogni trattamento economico a partire dal 15 marzo 2013. Per effetto di disposizioni di legge, il senatore Bianco ha precisato altresì che, in qualità di Presidente *pro tempore* della suddetta Federazione, è componente di diritto del Consiglio superiore di sanità, Vice Presidente della Commissione nazionale ECM e componente con carattere consultivo e senza diritto di voto del Comitato nazionale di bioetica, funzioni dallo stesso delegate a far data dal marzo 2013 e non remunerate.

Si segnala altresì che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la delibera n. 1 del 9 gennaio scorso, ha stabilito che le cause d'incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno di ordini professionali, devono essere accertate non dall'Autorità Anticorruzione, ma dalla Giunta delle elezioni di Senato e Camera.

Con successiva delibera n. 8 del 21 gennaio scorso – che sostituisce integralmente la citata delibera n. 1 – l'ANAC, con specifico riferimento ad un quesito posto dal Presidente dell'ordine dei farmacisti, rileva che occorre accertare la posizione ricoperta all'interno degli organi elettivi degli ordini professionali e, in particolare, se l'incarico di Presidente dell'ordine (dei farmacisti) comporti deleghe gestionali dirette. La stessa delibera n. 8 precisa altresì che l'accertamento e la contestazione delle incompatibilità tra le due cariche può avvenire o da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico amministrativo (secondo il procedimento dettato dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 39 del 2013 sul cui rispetto l'ANAC esercita la vigilanza) o da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, alla quale è riservato il potere di accertamento e contestazione delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto legislativo n. 39 o da altre leggi che riguardino la permanenza in carica di un parlamentare.

All'interno del Comitato – nel quale non sono maturate le condizioni per pervenire ad una proposta conclusiva – sono emerse due tesi: la prima, sostiene che, al di là di quanto di recente stabilito in tema di incompatibilità tra l'incarico di amministratore di ente pubblico e la carica di parlamentare dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013, la norma principale sia rappresentata dall'articolo 2 della legge n. 60 del 1953 che fa riferimento, in tema di incompatibilità della carica di parlamentare, ad associazioni o enti che gestiscono servizi per conto dello Stato o della Pubblica Amministrazione. In tal senso, secondo questa tesi, gli ordini professionali ricadrebbero in tale nozione di enti in quanto gestiscono, ad esempio, le procedure di accesso agli albi professionali, nonché la tenuta degli stessi albi.

Di diverso avviso l'altra tesi, secondo la quale, invece, si nega che possa reputarsi incompatibile la carica di parlamentare con quella di presidente di un ordine o di un collegio professionale sia perché quest'ultima non rientrerebbe nella nozione di «amministratore di ente pubblico» prevista dal citato decreto legislativo n. 39 del 2013 sia perché l'ordine o collegio non gestisce alcun servizio per conto dello Stato e della Pubblica

Amministrazione. Inoltre, a sostegno di questa tesi, si pongono numerosi precedenti, maturati nella Giunta delle elezioni di entrambi i rami del Parlamento, volti a riconoscere la compatibilità tra la carica di parlamentare e quella di presidente di ordini o collegi professionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,40.*